




Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il benessere della persona
e Promozione territoriale
Servizio Cultura e Turismo



OGGETTO: Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 in materia di emergenza epidemiologica da covid-19, disposizione per l'utilizzo di Palazzetto dei Nobili.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per epidemia da coronavirus covid-19, con deliberazione assunta nella seduta del 31 gennaio 2020;
- che, stante il perdurare della pandemia dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità l'11 marzo 2020, il predetto stato di emergenza è stato prorogato più volte e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2021, per effetto dell'articolo 1 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 175 del 23.7.2021;
- che, in ragione della recente recrudescenza del virus (cd. 'variante delta') e del contestuale incremento della popolazione sottoposta a vaccinazione, con il medesimo Decreto Legge 105/2021 sono state introdotte particolari disposizioni per attività di carattere sportivo, culturale e per l'ingresso nei musei e alle mostre;
- che, in particolare, l'articolo 3, comma 1, così recita: *“1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”;*



Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il benessere della persona
e Promozione territoriale
Servizio Cultura e Turismo



- che il comma 2 prevede che tali disposizioni valgano, oltre che per le zone bianche, anche per quelle gialle, arancioni e rosse laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste dalle singole zone;
- che il comma 3 contempla cause di esclusione dall'esibizione del cd. "green pass" e disciplina le modalità di rilascio di quest'ultimo;
- che il comma 4 stabilisce che: *"4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1."*;
- che il successivo articolo 4 definisce le ulteriori prescrizioni per lo svolgimento delle attività ludiche, sportive e culturali;
- che il Comune dell'Aquila è proprietario o gestisce alcune sale per attività culturali e mostre, tra cui Palazzetto dei Nobili e che dunque è necessario, alla luce delle intervenute prescrizioni normative, adottare una specifica disposizione per regolamentare dette attività a tutela della salute pubblica e in funzione del procedimento di rilascio del nulla osta all'utilizzo dei locali disponibili di detto edificio da parte dell'Ufficio Cultura;


DISPONE

1. La premessa è parte integrante di quanto sotto riportato;
2. a far data dal 6 agosto 2021 le associazioni, gli Enti e, in generale, le organizzazioni che ottengono il nulla osta per l'uso della sala lignea per la realizzazione di iniziative e dei sotterranei per l'allestimento di mostre di Palazzetto dei Nobili dovranno obbligatoriamente adempiere a quanto segue:
 - a) controllare che coloro che fanno ingresso alle iniziative e alle mostre nella sala lignea e nei sotterranei siano in possesso del certificato verde covid-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie;
 - b) come richiamato dal comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22.7.2021, in alternativa al punto a) dovranno verificare che i partecipanti a iniziative e mostre abbiano una documentazione valida che dimostri la guarigione dall'infezione da Sars-Cov-2 da meno di 6 mesi oppure che dispongano di una certificazione che attesti di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, con risultato negativo al virus Sars-Cov-2, da meno di 48 ore;
 - c) sono esclusi dagli obblighi di cui sopra i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino ai 12 anni di età) e ai soggetti esenti sulla base di idonea



Comune dell'Aquila

Settore Politiche per il benessere della persona
e Promozione territoriale
Servizio Cultura e Turismo



certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

- d) fino al permanere della Regione Abruzzo nella cd. zona bianca, dovranno verificare che non accedano alle iniziative e alle mostre un numero di persone superiore al 25% della capienza dei locali; per le iniziative nella sala lignea, i posti devono essere solo a sedere; in tutti i casi dovranno far rispettare l'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e di uso di dispositivo di protezione delle vie aeree (naso e bocca) da parte di tutti i presenti, organizzatori compresi;
 - e) dovranno firmare la presente disposizione per accettazione di tutte le prescrizioni in essa contenute, assumendo l'integrale responsabilità di quanto sopra disposto e in caso di conseguenze dovute al mancato rispetto degli obblighi che scaturiscono dal presente provvedimento, e sollevando il Comune dell'Aquila da ogni relativa responsabilità diretta o indiretta.
3. la sottoscrizione della presente disposizione si aggiunge e non sostituisce la firma della liberatoria messa a disposizione dall'Ufficio Cultura congiuntamente al modello di richiesta delle sale disponibili di Palazzetto dei Nobili; lo stesso Ufficio Cultura non rilascerà il nulla osta per l'uso delle richiamate sale, nel caso di mancata firma per accettazione e assunzione di responsabilità da parte del titolare dell'associazione, dell'istituzione, dell'ente e, in generale, dell'organizzazione che presenta istanza per l'utilizzo dei locali in questione.

L'Aquila, 29 luglio 2021

Il responsabile del servizio
Dott. Fabrizio Caporale

Il Dirigente
Dott. Lucio Luzzetti

Per integrale accettazione delle prescrizioni sopra riportate, con assunzione di tutte le responsabilità connesse ed esonero di tali responsabilità a carico del Comune dell'Aquila

L'Aquila, _____

Il rappresentante legale
